



Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo

Fasc. n. 9323/17 Area I-P.A.
Allegati : uno

Vicenza, data del protocollo

CIRCOLARE N. 49

Ai Sigg. SINDACI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

e p. c. Al Sig. QUESTORE di

VICENZA

Al Sig. PRESIDENTE DELLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

VICENZA

OGGETTO : Licenza ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse, di sale giochi con apparecchi *videolottery* e sale bingo - Distanze minime da luoghi sensibili - Indicazioni operative.

Si fa seguito alla circolare prefettizia, n. 29 - fasc. n. 9323/17 - prot. n. 0030387 - Area I-P.A. in data 24.4.2018, di uguale oggetto, con la quale è stato riportato l'orientamento, espresso nella circolare prot. n. 557/PAS/U/003881/12001(1) in data 19.3.2018, del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale, secondo cui le Questure, in sede di rilascio della licenza prevista dall'art. 88 del T.U.L.P.S., approvato con il R.D. 18.6.1931 n. 773 e successive modificazioni, per l'esercizio di sale scommesse e di altri giochi leciti, devono accertare non solo la sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione di polizia, ma anche quelli stabiliti da altre fonti normative, in cui è ricompresa la disciplina regionale e comunale sulle distanze minime delle attività commerciali in parola dai luoghi considerati "sensibili", con la precisazione che tale accertamento deve essere effettuato sulla base di un'autodichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 dalla persona interessata, la cui esattezza dovrà poi essere verificata, come previsto dagli artt. 71 e 72 dello stesso D.P.R. 445/2000, per il tramite del Comune, nel territorio del quale si svolgerà l'attività commerciale in parola.



Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo

Al riguardo, con la circolare prot. n. 557/PAS/U/011327/12001(1) in data 7.8.2018, il predetto Ministero ha segnalato, ad ulteriore conferma che il riferito orientamento si pone in linea con l'indirizzo che si sta affermando nella giurisprudenza amministrativa, la pronuncia del Consiglio di Stato - Sezione III - n. 4604 del 19.7.2018 - che per una pronta lettura si allega in copia -, nella quale viene ribadito il principio che l'autorizzazione per l'installazione degli apparecchi VLT comporta non solo gli accertamenti sul requisito della moralità del richiedente, ma anche sul regime delle distanze previsto dalla normativa regionale di riferimento.

Nella citata sentenza, l'Alto Consesso rappresenta, infatti, che, per poter prevenire l'insorgenza di forme patologiche di ludopatia, molte Regioni hanno disciplinato normativamente le distanze minime che devono intercorrere tra le sale da giochi e scommesse ed i luoghi sensibili, in cui si presume la presenza di persone maggiormente vulnerabili, come i giovani; alla base di queste disposizioni preventive, l'interesse pubblico da salvaguardare riguarda la salute ma anche l'ordine pubblico, come difesa da eventuali fenomeni di devianza criminale, soprattutto giovanile; in ragione di ciò, secondo il Consiglio di Stato, "la piena competenza del Questore in termini generali va pienamente riconosciuta".

Tanto si comunica alle SS.LL., pregando di voler portare a conoscenza dei rispettivi competenti Uffici Comunali la presente nota e l'unita sentenza del Consiglio di Stato.

Analogamente vorrà il Presidente della locale Camera di Commercio, in indirizzo per conoscenza, partecipare il contenuto della presente e del relativo allegato agli esponenti delle associazioni di categoria interessate.

IL PREFETTO
(Guidato)

